SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 23 maggio 2015 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2015.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Calabria - Riace», versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2014 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 7017 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della serie "Italia delle Arti - Calabria - Riace", millesimo 2015, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10, della serie "Italia delle Arti - Calabria - Riace", millesimo 2015, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 7017 del 27 gennaio 2015, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 22 settembre 2015.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della serie "Italia delle Arti - Calabria - Riace", millesimo 2015, è stabilito in euro 40.000,00, pari a 4.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 22 marzo 2016, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente, ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni che pagheranno a 60 (sessanta) giorni data fattura con bonifico bancario:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 300 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 300 unità euro 60,00

da 301 a 700 unità euro 58,80

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia Vendita "Spazio Verdi", piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

15A03818

DECRETO 13 maggio 2015.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Umbria - Perugia», versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2014 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 7015 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della serie "Italia delle Arti – Umbria - Perugia", millesimo 2015, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5, della serie "Italia delle Arti - Umbria - Perugia", millesimo 2015, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 7015 del 27 gennaio 2015, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 29 settembre 2015.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della serie "Italia delle Arti - Umbria - Perugia", millesimo 2015, è stabilito in euro 20.000,00, pari a 4.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 29 marzo 2016, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente, ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni che pagheranno a 60 (sessanta) giorni data fattura con bonifico bancario:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 300 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 300 unità euro 50,00

da 301 a 700 unità euro 49,00

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia Vendita "Spazio Verdi", piazza G. Verdi 1- Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

15A03819

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 aprile 2015.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-*sexies*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli Enti Locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi del citato art. 1-*sexies*, comma 2, per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato;

Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2014;

Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 con cui si approva il Piano Operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

Visto l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza emergenziale «Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934 del 23 dicembre 2014 dal Ministero dell'interno, nella persona del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del citato avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in data 12 marzo 2015;

Ritenuta la necessità di aumentare in maniera congrua i posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, in conformità al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di seguito nominato «decreto procedure», si intende per:

a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA: «i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»;

b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le modalità previste dal «decreto procedure» diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria;

c) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale;

d) «*status* di rifugiato»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 11 del «decreto qualifiche»;

e) «protezione sussidiaria»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 17 del «decreto qualifiche»;

f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32 del «decreto procedure» concessa al cittadino di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono l'allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) «Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con l'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

h) «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

i) «Direttore Centrale»: il Direttore della Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;

l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;

m) «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR;

o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi, che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria, che presentano i progetti;

p) «legale rappresentante»: sia il soggetto legalmente preposto alla rappresentanza legale dell'Ente Locale (Capofila e/o Partner) (es. Sindaco) sia il Soggetto eventualmente delegato alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o funzionario delegato dal Sindaco);

q) «Soggetto proponente»: Ente Locale in forma singola o associata che presenta la domanda di contributo;

r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente Associato, è il soggetto che risponde per la realizzazione dell'intero progetto presentato;

s) «Partner»: è l'Ente Locale diverso dal Soggetto proponente, coinvolto nella realizzazione del progetto;

t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente Locale per l'esecuzione di uno o più servizi del progetto.

Art. 2.

Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione

1. Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente decreto gli Enti Locali, come definiti dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita.

2. In caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente Associato deve essere individuato un «Capofila» che risponde, come unico interlocutore dell'Amministrazione, per la realizzazione dell'intero progetto.

3. Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, dalle «Linee Guida» e dalla normativa vigente in materia, possono procedere all'affidamento ad un Soggetto terzo dell'esecuzione di uno o più servizi specifici del progetto.

4. Ciascun Soggetto proponente può individuare uno o più Enti Attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione prevista al punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo.

Art. 3.

Oggetto del decreto

1. Gli Enti Locali proponenti, nella domanda di contributo, si impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati all'accoglienza in favore dei MSNA e, in particolare, sulla base delle «Linee Guida» (Allegato *A)*, a garantire:

a) il rispetto dei diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;

b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio.

2. L'Ente Locale proponente, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»:

collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'età e del paese di provenienza del minore;

supporto di mediatori linguistico-culturali;

iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;

verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore;

apertura della tutela;

regolarizzazione dello *status* giuridico e della presenza sul territorio;

insegnamento di base della lingua italiana;

inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;

definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza;

forme di raccordo con gli interventi realizzati nell'ambito dell'Avviso pubblico «Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati» finanziato a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 – Assistenza emergenziale.

3. Le proposte progettuali finanziate dovranno altresì prevedere modalità di confronto e di collaborazione con prefetture, questure, forze dell'ordine, tribunali per i minorenni, giudici tutelari, ASL, agenzie educative, nonché con comunità di accoglienza, famiglie affidatarie, comunità straniere, centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.) ed ogni altro attore potenzialmente coinvolto.

Art. 4.

Capacità ricettiva, durata degli interventi e contributi

1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce la capacità ricettiva dello SPRAR in un numero non inferiore a 1000 posti di accoglienza relativi ai MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale.

2. Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione, fino al 31 dicembre 2016, degli interventi di cui all'art. 3, comma 2.

3. Il contributo per l'accoglienza è previsto per un importo massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l'integrazione e spese generali, così come previsto dal piano finanziario preventivo.

4. L'Ente Locale contribuisce, a titolo di cofinanziamento, in misura non inferiore al 20 per cento del costo complessivo della singola proposta progettuale così come indicato nel piano finanziario di cui all'allegato «C».

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/1990, gli Enti Locali, che, nel superiore interesse dei minori, si impegnano a garantire i servizi indicati nelle «Linee Guida».

2. Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli Enti Locali presentano, in carta libera, domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante dell'Ente Locale, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e «C1» allegati al presente decreto, di cui all'art. 17.

3. Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti:

a) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Ente Locale che ha presentato la domanda o di un suo delegato;

b) lettere di adesione di Enti Locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza;

c) dichiarazione di impegno dell'Ente Locale di avvalersi di uno o più Enti Attuatori con pluriennale, consecutiva esperienza nella presa in carico di MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale compro-

vata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda (nei casi in cui l'Ente Locale intenda avvalersi di Ente Attuatore);

d) autorizzazione e/o accreditamento della struttura di accoglienza per i minori come previsto dalla normativa regionale e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale n. 308/2001.

4. È ammissibile una sola domanda di contributo per ogni Ente Locale anche se presentata in forma associata.

5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Piazza del Viminale s.n.c. - 00184 Roma, entro le ore 16,00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Cause di inammissibilità e di esclusione

1. Sono inammissibili le domande:

a) presentate da soggetti in forma singola od associata, diversi da quelli legittimati così come individuati al precedente art. 2;

b) pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 5 ultimo comma;

c) non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema di cui all'allegato «C»;

d) redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante;

e) prive, in caso di delega, di un valido atto di delega sottoscritto dal Soggetto delegante e dal Soggetto delegato o recanti atti di delega validi, ma non accompagnati dalla copia di un documento di identità valido del Soggetto delegante e del Soggetto delegato;

f) che prevedano una durata diversa da quella indicata all'art. 4, comma 2;

g) presentate secondo modalità difformi da quanto indicato all'art. 5 del presente decreto;

h) prive del/dei documento/i di identità di cui all'art. 5, comma 3, lettera A.

2. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo Ente Locale è ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal precedente art. 5.

3. Sono escluse le domande:

a) che non prevedono gli interventi indicati all'art. 3, comma 2 del presente decreto e nelle «Linee Guida»;

b) prive di uno o più documenti o delle dichiarazioni richiesti dall'art. 5, comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

c) prive in generale, delle informazioni e/o dei documenti richiesti obbligatoriamente dal presente decreto;

d) prive della dichiarazione di impegno a destinare alla rete nazionale dello SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale;

e) per le quali la Commissione ai sensi del successivo comma 4, abbia richiesto una integrazione documentale e l'Ente Locale non vi abbia provveduto nei termini fissati.

4. In presenza di vizi documentali non sostanziali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Ente Locale chiarimento e/o integrazioni.

5. In tali ipotesi l'Amministrazione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l'esclusione, l'Ente Locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazione richieste. In caso di mancata risposta, da parte del proponente, entro il termine perentorio concesso, la domanda si considererà esclusa.

Art. 7.

Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza

1. Gli Enti Locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale.

2. All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione Centrale tramite il Servizio Centrale, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005 relativamente ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.

3. La capacità ricettiva complessiva dei servizi di accoglienza non deve essere inferiore a 6 posti né superiore a 70:

a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;

b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 15.001 e 50.000 abitanti;

d) fino ad un massimo di quaranta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 50.001 e 200.000 abitanti;

e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 500.000 abitanti;

f) fino ad un massimo di settanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 500.001 abitanti.

4. Nel caso in cui la domanda di contributo è presentata da Enti Locali in forma associata, il numero degli abitanti va calcolato in base alla popolazione dei soli comuni nel cui territorio sorgono le strutture di accoglienza.

5. Le strutture adibite all'accoglienza dei minori dovranno essere autorizzate/accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore.
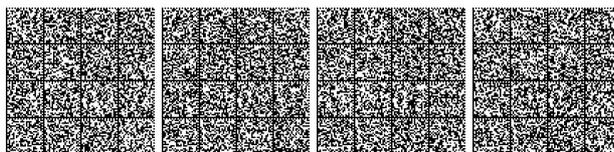
Art. 8.

Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza aggiuntivi

1. L'Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facoltà di garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su richiesta della Direzione Centrale per il tramite del Servizio Centrale, l'attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi pari ad un minimo del 20 per cento a un massimo del 50 per cento del numero di posti effettivamente finanziati.

2. Nel caso in cui l'Ente Locale nella presentazione della domanda di contributo si impegni ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi del comma 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio.

3. Per i posti aggiuntivi non è richiesto alcun cofinanziamento all'Ente Locale. Non è necessario, inoltre, indicare nella domanda di contributo, le strutture da destinare all'attivazione dei posti aggiuntivi, fermo restando la conformità delle stesse a quanto previsto dalle «Linee Guida» e dalle normative vigenti.

4. A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti ad attivarli entro i successivi 15 giorni lavorativi.

5. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un contributo *pro die*/pro capite pari ad euro 45.

Art. 9.

Costi inammissibili

1. Non sono ammissibili i costi:

a) per l'acquisto di immobili o relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi;

b) di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza.

Art. 10.

Commissione di valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 5, con provvedimento del Capo Dipartimento, è istituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la Direzione Centrale e da un dirigente di II fascia, dal responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) ed un rappresentante delle Regioni. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario in servizio presso la Direzione Centrale.

2. Per le attività connesse alla valutazione dei progetti, la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale.

3. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.

4. La Commissione di valutazione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Al fine di garantire la più ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, l'Amministrazione può chiedere all'Ente Locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente Locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste.

6. All'esito dell'esame delle domande, la Commissione assegna ai singoli progetti i punteggi secondo le modalità stabilite dall'art. 11, forma ed approva la graduatoria degli Enti Locali ammessi al contributo.

7. La graduatoria finale degli Enti Locali ammessi al contributo verrà pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

8. Dell'assegnazione del contributo è data altresì comunicazione all'Ente Locale ammesso al finanziamento, nonché alla Prefettura-UTG territorialmente competente.

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata in caso di sopravvenute necessità e/o di economie raggiunte, nonché in caso di ulteriori disponibilità finanziarie.

Art. 11.

Punteggi per la formazione della graduatoria

1. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile:

a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, per un progetto destinato all'accoglienza di adulti e/o persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica o prolungata;

b) punti 2 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, prevedendo servizi esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria;

c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale abbia partecipato, in qualità di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016;

d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente Locale titolare di un progetto SPRAR ha messo a disposizione posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata dal Ministero dell'interno con circolare del 23 luglio 2014;

e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente Locale non sia mai stato finanziato dal Fondo;

f) punti 1 nel caso in cui l'Ente Locale proponente offra il numero di posti massimo previsti dall'art. 7, comma 3 del presente decreto;

g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente Locale mette a disposizione posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30 per cento del numero di posti complessivi del progetto);

h) punti da 1 a 3 se l'Ente Locale mette a disposizione della rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto al minimo previsto dall'art. 7, comma 1 del presente decreto;

i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente Locale mette a disposizione posti aggiuntivi su richiesta del Ministero dell'interno (minimo 20 per cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto);

l) punti 0,20 per ogni 5 per cento in più di cofinanziamento rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 2 del decreto-legge n. 416/1989 convertito nella legge n. 39/1990 e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad un massimo 0,60;

m) punti da 0 a 5 per la qualità della proposta progettuale presentata;

n) punti da 0 a 6 per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle «Linee Guida».

2. In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza è costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente Locale in favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parità di punteggio, saranno prioritariamente ammessi gli Enti Locali ubicati nelle regioni dove insistono strutture di prima accoglienza per MSNA finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 12.

Decreto di ripartizione

1. Il piano di ripartizione del Fondo è definito dalla Commissione di cui all'art. 10 che assegna all'Ente Locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80 per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.

2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione e sentita la Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo.

3. La graduatoria degli Enti Locali ammessi a contributo è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale.

4. Dell'assegnazione del contributo è data, altresì, comunicazione all'Ente Locale beneficiario, nonché alla Prefettura - UTG territorialmente competente.

Art. 13.

Variazioni del servizio finanziato

1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali.

Costituiscono elementi essenziali:

a) il rapporto tra l'Ente Locale titolare del progetto e lo/gli Ente/i attuatore/i;

b) la/le struttura/e d'accoglienza indicata/e nella proposta progettuale.

2. In presenza di gravi motivi, l'Ente Locale ammesso al finanziamento può sottoporre, per le conseguenti determinazioni, proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto, corredata da idonea documentazione, alla Direzione Centrale che acquisisce il parere del Servizio Centrale.

3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo, comportano la revoca del contributo di cui all'art. 16.

4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio Centrale nel mese di novembre di entrambi gli anni non può pregiudicare la qualità dei servizi offerti ai minori e deve obbligatoriamente rispettare la percentuale del 20 per cento relativamente alla voce di spesa di cui alla lettera *b)* del suddetto piano finanziario (integrazione e spese generali).

Art. 14.

Presentazione del rendiconto e controlli

1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'Ente Locale è presentato alla Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale, con le modalità indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR».

2. Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda (allegato «C») o a quello rimodulato successivamente come previsto agli art. 10, comma 5 e 13, comma 4.

3. L'Ente Locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

4. L'Ente Locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio Centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e una finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

5. La Direzione Centrale, avvalendosi del supporto del Servizio Centrale, dispone verifiche ed ispezioni sui servizi degli Enti Locali assegnatari del contributo, fermo restando quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali, in materia di vigilanza e controllo.

Art. 15.

Economie

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'Ente Locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione Centrale, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo.

2. In sede di riparto annuale del contributo, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione Centrale procede ad erogare agli Enti Locali assegnatari del finanziamento un contributo calcolato al netto delle eventuali economie maturate nelle annualità precedenti, il cui utilizzo è stato autorizzato ai sensi del comma 1.
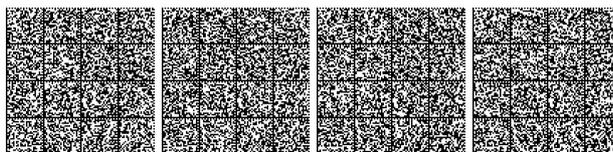
Art. 16.

Revoca del contributo

1. All'atto dell'assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti.

2. Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata nella tabella «D», a seguito dell'accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal presente decreto e dalle «Linee Guida», a fronte del monitoraggio effettuato dal Servizio Centrale. Per ogni inosservanza accertata verrà inviato all'Ente Locale un avviso da parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale, con l'invito ad ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio. La decurtazione del punteggio attribuito può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore Centrale in misura proporzionale all'entità dell'inosservanza accertata.

3. La revoca parziale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. La revoca totale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi. Qualora l'Ente Locale presenti domanda di contributo per il triennio successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o totale saranno considerate dalla Commissione in sede di valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della graduatoria.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire è versato dall'Ente Locale secondo le modalità contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale.

Art. 17.

Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

Allegato A - Linee Guida;

Allegato B - Modello di domanda del contributo;

Allegato B1 - Scheda strutture e relativa documentazione;

Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva;

Allegato C - Piano finanziario;

Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;

Allegato D - Tabella per la revoca del contributo.

Art. 18.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale dello SPRAR.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015
Ministero interno, foglio n. 1074

ALLEGATO *A*

Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

1. I minori stranieri non accompagnati nello SPRAR

1.1 Finalità delle Linee guida

Le presenti Linee guida sono concepite come strumento a supporto degli Enti locali coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e non, e comprendono le indicazioni operative relative sia alla progettazione sia alla realizzazione delle attività a favore dei minori accolti.
Gli Enti locali, in collaborazione con enti del privato sociale/terzo settore si impegnano ad attivare servizi destinati a garantire i diritti di cui i minori sono portatori attraverso un articolato percorso di accoglienza che mira ad incentivare la collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'accoglienza e nella protezione dei msna, al fine di giungere a risultati sostenibili e riproducibili su tutto il territorio nazionale. A totale beneficio di un percorso di accoglienza che miri all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori ospiti si valorizza l'approccio di "accoglienza integrata" sperimentato e sviluppato negli anni nell'ambito dello SPRAR.

Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti rispetto alle modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata, in aggiunta alle presenti Linee guida, si rinvia al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di

protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale operativo SPRAR" e al "Manuale unico di rendicontazione" (a cura dal Servizio Centrale, disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it).

1.2 I minori stranieri non accompagnati e le azioni a loro tutela

Il beneficiario degli interventi è il Minore straniero non accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell'UE senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno Stato membro (vd. Dlgs n.85 del 7 aprile 2003 art. 2).

Uno degli obiettivi degli interventi è proprio quello di verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore ed, eventualmente, prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa. Può accadere infatti che, nel corso del periodo di accoglienza, subentrino alcuni elementi (ad esempio l'opportunità di inoltrare richiesta di protezione internazionale o la presenza di parenti), che determinano una nuova condizione giuridica e sociale del minore. In questo caso, al minore dovrà essere garantito il percorso specifico per assicurargli la miglior protezione.
Gli Enti locali nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:

- i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
- la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;
- l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse.

L'Ente locale titolare del progetto SPRAR, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:

- collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell'età e del paese di provenienza del minore;
- assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
- supporto di mediatori linguistico-culturali;
- verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;
- apertura della tutela;
- regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;
- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- insegnamento di base della lingua italiana;
- inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;
- definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.

2. Azioni previste ed elementi qualitativi

2.1. Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata

Sono ammesse tutte le modalità di accoglienza previste dalla normativa in vigore e che rispondono alle prassi operative che ciascun Ente locale adotta in materia di minori stranieri non accompagnati. Nel caso di accoglienza in struttura:

- dovrà essere regolarmente autorizzata e certificata a tal funzione secondo la normativa regionale e nazionale vigente in materia di strutture residenziali per minori;
- dovrà essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto;
- dovrà essere rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento così come le singole professionalità coinvolte;
- dovranno essere rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti;
- dovrà essere garantita la fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
- dovrà essere previsto un "pocket money" da erogarsi in base alle modalità educative definite dal progetto.

Altra possibile forma di accoglienza è l'affidamento familiare, che si raffigura come intervento di sostegno caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non è momentaneamente in grado di dargli.
In tal caso l'Ente locale può progettare interventi specifici che tengano conto in modo particolare, oltre a quanto già di norma previsto:

- dell'età, del genere e della cultura di origine dei minori;
- potranno essere considerate tutte le possibilità previste dalla legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalità italiana o straniera);
- potranno essere previste tutte le tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, etc.).

Per un approfondimento sull'affidamento familiare si rinvia al sito del Servizio Centrale sul quale sono disponibili pubblicazioni specifiche.

Quale che sia la modalità prevista dal progetto per l'accoglienza del minore, quest'ultimo dovrà essere inserito in un clima familiare, accogliente e rispettoso della sua individualità e della sua cultura, anche al fine di incidere positivamente sulle sue motivazioni ad aderire al progetto proposto, facendogli percepire l'utile finalità delle attività svolte all'interno della propria dimensione di vita. In tale direzione dovranno pertanto prevedersi attività pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e sostenere l'integrazione nel tessuto sociale. Sarà altresì importante favorire momenti di raccordo con la cultura di appartenenza e, ove possibile, con la famiglia d'origine, anche attraverso l'uso di strumenti informatici (internet). L'insieme delle attività dovrà essere affidato a figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi.

2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria

Ciascun minore non accompagnato dovrà ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza.

A tal fine, una volta accolto il minore, è necessario procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a:

- verificarne la condizione psico-fisica;
- raccogliere informazioni sulla sua identità, sul percorso migratorio e sulla storia familiare;
- accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano;
- verificare l'eventualità che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento;
- verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale qualora non fosse già stata presentata;
- acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla possibilità del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia;
- raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze;
- informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilità di integrazione in Italia.

Nei colloqui con il minore è necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'età del minore, sia rispettoso della sua cultura di provenienza, della sua identità di genere e agisca attraverso un lavoro d'equipe utile a stabilire un clima di empatia e fiducia.

2.3 Tutela legale

Al minore non accompagnato dovrà essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza.
A tal fine, una volta accolto il minore, si dovrà procedere a:

- supportarlo nell'espletamento delle procedure di identificazione. Si sottolinea che, se il riconoscimento dell'identità in assenza di un documento valido è di competenza della Questura, un lavoro mirato in sede di colloquio con il minore può permettere di acquisire informazioni utili all'identificazione e quindi ad incrementare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive;
- supportarlo nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno. La regolarizzazione della presenza sul territorio del minore straniero non accompagnato, inespellibile per legge, è condizione indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un percorso di integrazione sociale. La richiesta deve essere pertanto presentata nella Questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura;
- qualora il minore manifesti la propria volontà di richiedere protezione internazionale, garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministative;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela

Il minore accolto dovrà essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, dovrà essere inviata anche la segnalazione alla DG

immigrazione e politiche dell'integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguendo le procedure indicate sul sito del suddetto Ministero.
Il minore dovrà essere segnalato al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela ed è necessario che tale procedura venga avviata e realizzata in tempi solleciti al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, per la richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso la competente Commissione territoriale.

2.5 Mediazione linguistico-culturale

In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori è fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di:

- costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto;
- disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori.

La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'équipe medesima sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori.
In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista:

- durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine;
- a supporto dell'accoglienza del minore, sia presso la struttura sia presso la famiglia;
- nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, di raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi;
- qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia;
- durante l'accompagnamento del minore in Questura da parte dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;
- ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al tutore nello svolgimento delle sue funzioni;
- in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunità offerte e i vincoli che esse comportano.

Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il supporto del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attività ludico ricreative.

2.6 Insegnamento di base della lingua italiana

L'Ente locale dovrà prevedere per il minore un supporto linguistico attraverso l'insegnamento della lingua italiana, almeno per 10 ore settimanali, al fine di fornire al minore straniero lo strumento essenziale per la comunicazione, l'interazione con il contesto sociale di accoglienza e l'avvio di un percorso di inclusione sociale.
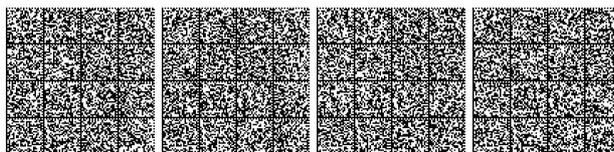
E' quindi auspicabile prevederne l'attivazione nel più breve tempo possibile, preferibilmente beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a ciò preposte (Centri Territoriali Permanenti) anche al fine di acquisire idonea certificazione.

2.7 Attività a sostegno dell'integrazione

L'Ente locale dovrà avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore, anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno. I minori stranieri non accompagnati sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto ad essere iscritti alle scuole di ogni ordine e grado secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico per quanto riguarda le scuole dell'obbligo e in mancanza di relativa documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva.
È opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volontà di inserimento nel mercato del lavoro.
L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e professionale sono indispensabili attività propedeutiche all'inclusione sociale del minore nel contesto territoriale di accoglienza e sarà opportuno avviare il minore ad ogni attività utile alla sua integrazione sociale (attività sportive e artistico – culturali).
L'inserimento socio-lavorativo attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di interventi, rappresenterà il necessario completamento dell'intero percorso di accoglienza integrata.

2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei msna

Per porre in essere le azioni di cui sopra è necessario poter contare su un prerequisito indispensabile come la presenza di una buona rete locale. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti nell'accoglienza dei msna costituisce il valore aggiunto che ogni territorio può esprimere nella progettazione degli interventi ed è, in questo senso, condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli standard qualitativi delle attività di norma previste a favore dei minori stranieri non accompagnati, sia sul territorio dell'Ente locale sia a livello nazionale.
Una solida rete locale dovrebbe coinvolgere: Prefettura, Questura e Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, ASL, Agenzie educative, Comunità di accoglienza, famiglie affidatarie; comunità straniere; centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e protocolli di intesa.
Le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono:

- la valorizzazione delle specificità locali;
- il rafforzamento delle collaborazioni già in atto;
- il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio;
- la promozione di nuovi modelli di coordinamento.

Simili obiettivi potrebbero essere perseguiti attraverso la promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti i componenti della rete locale, oltre che settoriali e/o operativi; la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali; la diffusione tempestiva di informazioni complete tra soggetti della rete; la promozione di attività di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche riguardanti i minori stranieri.
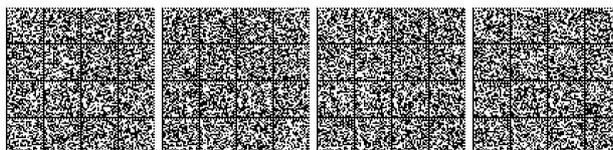
2.9 Tempi e proroghe dell'accoglienza

In conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della maggiore età. Nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste dall'art. 32 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione* e più in generale le ipotesi previste dal medesimo testo unico sull'immigrazione o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza può essere prorogata fino al massimo di ulteriori sei mesi.
Ulteriori proroghe sono consentite, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale, esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la necessità amministrativa in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 140/2005 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30 luglio 2013.

2.10 Trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR

Qualora nel corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato all'individuazione dell'eventuale presenza di punti di riferimento parentali e/o amicali, emergesse la propensione del minore a trasferirsi, gli Enti locali, se lo riterranno opportuno per la migliore realizzazione del progetto individualizzato del minore, potranno avanzare al Servizio Centrale la richiesta di trasferimento del minore presso l'Ente locale in cui risiedono tali figure di riferimento.
Ai fini di una buona riuscita della presa in carico da parte dell'Ente locale di destinazione è fondamentale l'instaurarsi di una collaborazione proficua tra l'Ente locale inviante e quello di destinazione nel passaggio di competenze sul minore, che dovrà essere realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.
Raggiunta la maggiore età, qualora se ne ravvisi la necessità amministrativa in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 140/2005 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30 luglio 2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di protezione internazionale e/o umanitaria è inseribile dal Servizio Centrale all'interno di una progettualità Sprar dedicata ai maggiorenni.

3. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari

Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:
- presentare al Servizio Centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;
- presentare al Servizio Centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze e ai servizi erogati;
- presentare i rendiconti finanziari al Servizio Centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione (scaricabile dal sito web: http://www.serviziocentrale.it).

4. Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati

Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:
- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196;

- mettere a disposizione del Servizio Centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- aggiornare in maniera tempestiva la Banca Dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, sia relativamente ai beneficiari accolti che ai servizi offerti, avendone designato un responsabile;
- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita.

Fermo restando quanto previsto dall'art.13 del DM ogni modifica e/o variazione progettuale dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio centrale e, se del caso, debitamente autorizzata.

ALLEGATO *B*

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO, DI CUI ALL'ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39, INTRODOTTO DALL'ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189

*(Si prega di **non** compilare a mano)*

AL MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - P.zza del Viminale 1, 00184 - Roma

L'ENTE LOCALE/CAPO FILA____________________________________

a) UNIONE ______________________________________

b) CONSORZIO ___________________________________

c) ASSOCIAZIONE[1]_________________________________

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO PER N. DI POSTI DI ACCOGLIENZA PER MSNA. A TAL FINE COMUNICA:

1. DATI DELL'ENTE LOCALE/CAPOFILA

Ente locale	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Conto di Tesoreria (c/o la Sezione Provinciale della Banca d'Italia)[2] corrente bancario infruttifero	Nr. posizione:
Coordinate IBAN[3]	
Popolazione in base ultimi dati ISTAT[4]	

[1] Allegare le dichiarazioni con le quali gli altri enti locali partecipanti all'erogazione dei servizi si impegnano all'esecuzione del progetto.
[2] Indicazione obbligatoria.
[3] Ibidem.
[4] Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3 del DM.
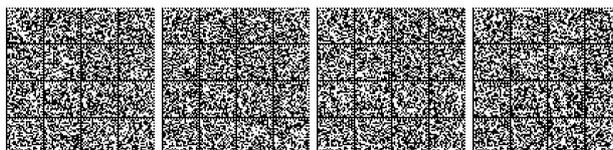
2. RAPPRESENTANTE LEGALE ENTE LOCALE CAPOFILA[5]

Nome	
Cognome	
Funzione	
Telefono/Fax	
E-mail	

3. RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO L'ENTE LOCALE CAPOFILA

Nome	
Cognome	
Incarico ricoperto presso l'ente locale	
Telefono/Fax	
E-mail	

4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L'ENTE LOCALE CAPOFILA (*da compilare solo se persona differente da quella indicata al punto 3*)

Nome	
Cognome	
Incarico ricoperto presso l'ente locale	
Telefono/Fax	
E-mail	

5. REFERENTE PER LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO PRESSO L'ENTE LOCALE CAPOFILA

Nome	
Cognome	
Incarico ricoperto presso l'ente locale	
Telefono/Fax	
E-mail	

6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI

Nome	
Cognome	
Ente di appartenenza	
Telefono/Fax	
E-mail	
Nome, cognome e numero di telefono altro personale di contatto	

---

[5] Es.: Sindaco, Dirigente, etc.
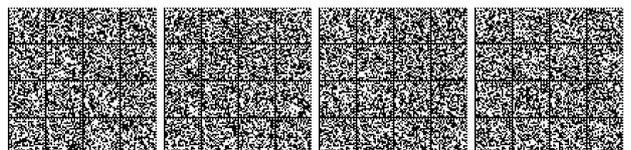
7. COMUNI DOVE SONO UBICATE LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA UTILIZZATE NEL PROGETTO (allegare lettera di adesione di ogni comune così come previsto dall'art.5 co. 3 lett.b del DM)

Comune	Popolazione in base ultimi dati ISTAT	Denominazione struttura

8. ENTE ATTUATORE (SOGGETTO O ORGANIZZAZIONE DIVERSI DALL'ENTE LOCALE) AFFIDATARIO DI UNO O PIU' SERVIZI PREVISTI [6]

Denominazione ente o organizzazione	
Indirizzo	
Responsabile operativo del progetto	Nome: Cognome:
Telefono/Fax	
E-mail	
Servizio/i affidato/i[7] *(max 10 righe)*	

9. DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

9.1 – Per gli enti locali già destinatari del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il triennio 2014-2016, specificare
□ L'ente locale è titolare di un progetto Sprar destinato all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria
□ L'ente locale è titolare di un progetto Sprar destinato all'accoglienza delle restanti categorie di beneficiari *(es. uomini singoli, nuclei familiari, soggetti disabili e/o con disagio mentale, ecc.)*

9.2 Per gli enti locali che partecipano in qualità di partner di progetti SPRAR nel triennio 2014-2016, indicare l'ente locale titolare (capofila) e le caratteristiche del partenariato *(max 10 righe)*

Ente locale titolare (capofila)	Modalità del partenariato

[6] Tabella da duplicare e compilare per ogni ente attuatore affidatario di uno o più servizi.
7 Indicare i servizi come da Linee Guida e in corrispondenza a quanto indicato al punto 10 del presente modello di domanda di contributo (es. mediazione, lingua italiana, sostegno all'affido, ecc...)
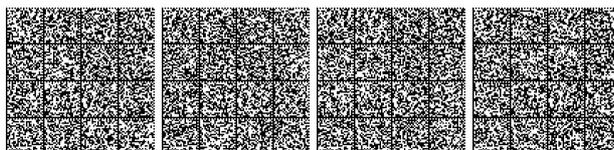
9.3 – Per gli enti locali che hanno aderito all'ampliamento dei posti SPRAR dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Circ. Ministero dell'interno 23/07/2014), indicare il numero di posti resi disponibili
□ Fino a 3 posti
□ Da 4 a 8 posti
□ Pari o maggiore di 9 posti

9.4 – In relazione al numero dei posti per i quali si richiede il contributo, indicare la percentuale ed il relativo numero dei posti da destinare alla rete nazionale dello SPRAR[8] (minimo 70%)
Percentuale □% pari a n. □ posti

9.5 - Indicare il numero di posti facoltativi che l'ente locale si impegna a rendere disponibili per l'accoglienza di minori di genere femminile[9] (minimo 10% massimo 30% rispetto al numero complessivo di posti per i quali si richiede il contributo)
n. □pari al □% rispetto al numero dei posti per i quali si richiede il contributo

9.6 - Indicare il numero di posti aggiuntivi facoltativi che l'ente locale si impegna ad attivare su richiesta del Ministero dell'Interno[10] (dal 20% al 50% rispetto al numero complessivo di posti per i quali si richiede il contributo)
n. □pari al □% rispetto al numero dei posti per i quali si richiede il contributo

10. AZIONI PREVISTE ED ELEMENTI QUALITATIVI

10.1 - Descrizione sintetica della proposta progettuale di accoglienza integrata *(max 30 righe)*

10.2 – Indicare il numero di strutture utilizzate per l'accoglienza in base al numero di posti complessivo per i quali si richiede il contributo
□ Da 6 a 10 posti (max 4 strutture): n. ……..
□ Da 11 a 20 posti (max 6 strutture) n. ……..
□ Da 21 a 50 posti (max 10 strutture) n. ……..
□ Da 51 a 70 posti (max 12 strutture) n. ……..

(compilare e allegare per ogni struttura la scheda all.B1)

[8] Art. 7, comma 1
[9] Art. 11 comma 1 lettera g)
[10] Art. 8

10.3 Affidamento familiare - Indicare come si intende sviluppare l'affidamento familiare nell'ambito del progetto (*max 30 righe)*

10.4 – Mediazione linguistico-culturale - Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica e culturale *(indicare se il servizio è svolto tramite convenzioni/consorzi/a chiamata; la formazione dei mediatori; il catalogo linguistico coperto; mediatore in organico alla struttura di accoglienza, etc...***(max 20 righe)***

10.5 – Apprendimento della lingua italiana - Descrivere come si intendono realizzare le attività di apprendimento/approfondimento della lingua italiana per minimo 10 ore settimanali *(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto di eventuali accordi.* ***max 10 righe)***	
Scuole statali	
CPA	
Altro (specificare)[11]	

10.6 Inserimento scolastico – Descrivere come si intende operare per garantire l'accesso scolastico *(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto di eventuali accordi* ***max 10 righe*** *)*	
Scuole statali	
CPA	
Altro (specificare)[12]	

10.7 - Accordi[13]per facilitare la fruibilità dei servizi sotto indicati *(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi,* ***max 3 righe ciascuno*** *)*	
Trasporto pubblico	
Farmacia	
Centro per l'Impiego	
Agenzia interinale	
Associazione di categoria	
Centro sportivo	
Associazione di volontariato	
Associazione culturale	
Altro (specificare)[14]	

10.8 – Formazione professionale e inserimento lavorativo – Descrivere come si intendono realizzare gli interventi di accompagnamento alla formazione professionale *(corsi di formazione professionale, tirocini formativi, etc.)* **e all'inserimento lavorativo** *(strategie, rete, strumenti: borse-lavoro, rapporti con agenzie interinali, rapporti con datori di lavoro e associazioni di categoria, percorsi per inserimento protetto, etc, descrivendo eventuali accordi e protocolli in essere)* ***(max 20 righe)***

[11] Aggiungere righe se necessario.
[12] Aggiungere righe se necessario.
[13] Specificare se l'eventuale accordo è formale o informale.
[14] Se necessario, aggiungere righe

10.9 Attività di sensibilizzazione – Descrivere come si intendono realizzare le attività di sensibilizzazione e di informazione *(max 10 righe)*

10.10 Attività socio-culturali e sportive – Descrivere come si intendono realizzare le attività socio-culturali e sportive *(max 10 righe)*

10.11 Orientamento e tutela legale - Descrivere come si intendono realizzare le attività di orientamento e tutela legale *(orientamento e accompagnamento nelle diverse fasi delle procedure; richiesta parere alla D.g. Immigrazione e politiche di integrazione del Ministero del Lavoro; informazione legale sulla normativa italiana ed europea, etc.* ***max 10 righe)***

11. CONTRIBUTO E COFINANZIAMENTO

11.1 – Indicare l'importo annuale del contributo richiesto per la realizzazione del progetto	
Anno …..	Contributo richiesto:
Anno …..	Contributo richiesto:

11.2 – Indicare il cofinanziamento dell'ente locale (*da dettagliare secondo le modalità previste nell'allegato C*)	
Anno …..	Cofinanziamento ente locale:
Anno …..	Cofinanziamento ente locale:
pari al __________ per cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento (indicato alla lettera 11.3).	

11.3 – Indicare il costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento[15]	
Anno …..	Costo totale annuo:
Anno …..	Costo totale annuo:

11.4 – Descrivere la complementarietà della presente proposta progettuale con altri progetti attuati o da attuare a valere su differenti fonti di finanziamento *(in particolare, nel caso in cui l'ente locale sia beneficiario di fondi europei (FAMI), fondi regionali o di altri fondi straordinari, indicare le strategie messe in atto dall'ente per rendere complementari e sinergici gli interventi finanziati con tali fondi e le risorse destinate allo SPRAR)* ***(max 10 righe)***

[15] Le voci di costo devono rimanere invariate per le due annualità

12. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI

12.1 - Modalità di applicazione delle norme sulla privacy (*raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali*) ***max 10 righe***

12.2 - Modalità di raccolta e archiviazione della documentazione del progetto (*max 10 righe)*

12.3 –Modalità di gestione della Banca Dati (*max 10 righe)*

Data ________________

Firma del rappresentante legale *(di cui al punto 2)*

____

ALLEGATO *B1*
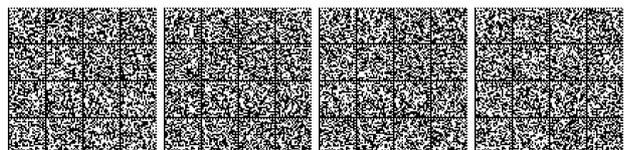
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MSNA

Per ogni struttura di accoglienza, compilare la seguente scheda

Struttura 1	
Ente Gestore[1]	
Tipologia struttura[2]	
Denominazione	
Dati autorizzazione (da allegare)[3]	
Indirizzo[4]	
N. posti nella struttura[5]	
Tipologia destinatari della struttura [6]	
Spazi comuni disponibili[7]	
Assenza barriere architettoniche[8]	
N. servizi igienici per disabili	
Collocazione struttura[9]	

[1] Indicare dati relativi all'Ente Gestore (nome, indirizzo e numeri telefonici di riferimento).
[2] Specificare tipologia in base alla normativa regionale
[3] Indicare numero autorizzazione, data del rilascio ed ente che ha rilasciato l'autorizzazione.
[4] Via/P.zza,Cap,Città. Allegare lettera di adesione di ogni comune così come previsto dall'art.5 co.3,lett.b) del DM
[5] Specificare il numero complessivo dei posti all'interno della struttura.
[6] Esempio: minori di sesso femminile, minori di sesso maschile, minori di entrambi i sessi, fasce di età.
[7] Esempio: sala TV, sala da pranzo, sala lettura, sala giochi, giardino,etc.
[8] Specificare se sì o no.

[9] Indicare se la struttura è sita nel centro urbano (inteso come zona in cui sono presenti servizi essenziali ai cittadini).
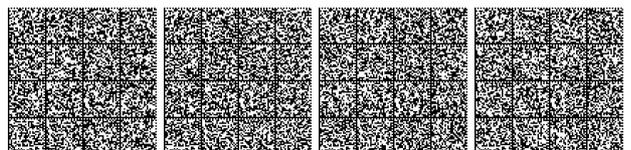
Eventuale distanza della struttura dal centro urbano[10]	□ da 0 m. 500 m. □ da 501 m. 1000 m. □ da 1001 m. a 2000 m. □ oltre 2000 m.
Distanza tra struttura e prima fermata utile mezzo di trasporto pubblico[11]	□ da 0 m. 500 m. □ da 501 m. 1000 m. □ da 1001 m. a 2000 m. □ oltre 2000 m.
Frequenza oraria mezzi pubblici urbani[12]	□ da 0' a 15' □ da 16' a 30' □ da 31' a 1 ora □ più di 1 ora
Frequenza oraria mezzi pubblici extraurbani[13]	□ da 0' a 15' □ da 16' a 30' □ da 31' a 1 ora □ più di 1 ora
In caso di disponibilità di mezzi di trasporto privati specificare la tipologia e la frequenza[14]	
Eventuali annotazioni	

[10] Solo in relazione alla struttura ubicata fuori da un centro urbano, indicare i metri percorribili necessari a raggiungerlo

[11] Indicare i metri percorribili necessari a raggiungere la prima fermata utile.

[12] Voce facoltativa se la struttura di accoglienza è ubicata in un comune con meno di 15.000 abitanti.

[13] Voce facoltativa se la struttura di accoglienza è ubicata in un comune con più di 15.000 abitanti.

[14] Esempio: bus navetta, automobile, bicicletta, etc.

ALLEGATO *B2*
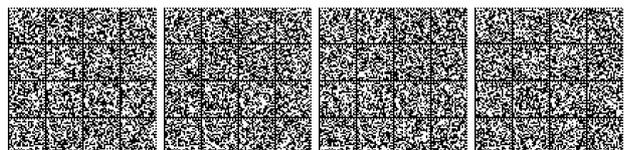
Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 ed 47, Dpr 445/00)

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale *pro-tempore* dell'Ente locale (in caso di Consorzio/Unione/Associazione, indicare l'Ente Locale Capofila), con sede legale in ______________, via ___________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. che le dichiarazioni rese nel modello di domanda di contributo (allegato *B)* relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, pubblicata in data __________, sono complete e veritiere;

2. che del Consorzio/Unione/Associazione, fanno parte i seguenti enti: ____;

3. che lo statuto (*soltanto in caso di Consorzio o Unione di Comuni*) consente l'esercizio, in forma associata, delle attività per le quali si chiede il contributo;

4. che le strutture destinate ai servizi di accoglienza descritti nel modello di domanda di contributo sono pienamente fruibili per l'intero periodo di durata del Progetto ai fini della realizzazione delle attività ivi previste;

5. che le strutture di cui al punto 4) sono conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione; che le medesime strutture sono idonee e adeguate ai servizi proposti nel Progetto;

6. che, ove previsto, l'ente o gli enti attuatori di cui si avvale questo ente locale per la realizzazione delle attività progettuali, sono stati selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento.

Luogo e data___________________________

(*firma del legale rappresentante*)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità

ALLEGATO *C*
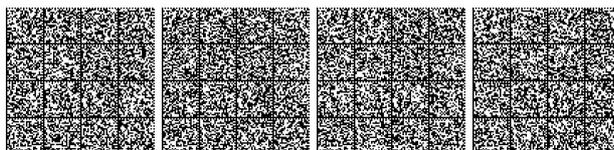
PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO COMUNE DI ...., ANNO ....

	Voce	Descrizione spesa	Pro die pro capite	N. giornate accoglienza	N. posti Progetto	Totale
	A	Spese per l'accoglienza	45,00			€ -
	B	Spese per l'integrazione e spese generali (massimo 20%)				€ -
Totale complessivo del contributo richiesto (voce A + voce B)						€ -
	C	Importo cofinanziamento (minimo 20% del contributo richiesto)	Calcolo % cofinanziamento		#DIV/0!	
TOTALE PIANO FINANZIARIO (contributo richiesto + cofinanziamento)						€ -

Scorporo delle spese per l'integrazione e spese generali

	Cod.	Spese per l'integrazione e spese generali	Contributo richiesto
Voce B	1	operatori sociali dedicato all'integrazione	
	2	costi e consulenze occasionali (personale a chiamata per interpretariato e mediazione culturale, orientamento e informazione legale, supporto psico socio sanitario)	
	3	borse lavoro, tirocini formativi, corsi per la formazione professionale	
	4	pocket money	
	5	spese per alfabetizzazione e scolarizzazione	
	6	costi di trasporto urbano/extraurbano	
	7	spese di trasferimento per colloquio Commissione territoriale	
	8	altre spese per l'integrazione (ricariche telefoniche, spese per pratiche relativa al permesso di soggiorno, informazione e sensibilizzazione)	
	9	spese generali (personale dell'Ente locale appositamente incaricato, utenze telefonica fissa e mobile degli uffici di supporto, cancelleria, carburante per mezzi di servizio del personale)	
TOTALE VOCE B (l'importo deve essere uguale a quello indicato nella tabella sovrastante alla voce B)			€ -
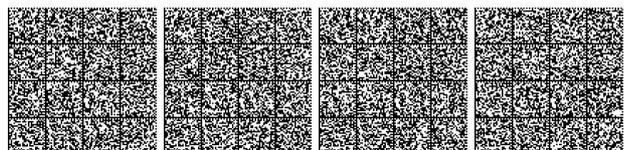
PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

PROGETTO COMUNE DI .... ANNO .....

	Contributo richiesto	Pro die pro capite	N. giornate accoglienza	N. posti Progetto	Totale
A	Spese per l'accoglienza	45,00			
B	Spese per l'integrazione e spese generali (max 20%)				€ -
	TOTALE COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO				€ -
C	Cofinanziamento (min 20% del contributo richiesto)	% Cofinanziamento		20%	€ -
D	Totale Piano Finanziario (contributo+cofinanziamento)				€ -

VOCE	B	Spese per l'integrazione e spese generali				
		Nella voce B possono essere comprese le seguenti voci di spesa:				
	1	operatore sociale dedicato all'integrazione				
	2	mediatori e interpreti				
	3	costi e consulenze occasionali (personale a chiamata per orientamento e informazione legale, supporto psico socio sanitario, interpretariato e mediazione culturale,)				
	4	borse lavoro, tirocini formativi, corsi per la formazione professionale				
	5	pocket money				
	6	spese per alfabetizzazione e scolarizzazione				
	7	costi di trasporto urbano/extraurbano				
	8	spese di trasferimento per colloquio comm territoriale				
	9	altre spese per l'integrazione (ricariche telefonica, spese per pratiche relativa al pds, informazione e sensibilizzazione)				
	10	personale con funzioni generali come amministrazione e contabilità, segreteria, spese telefoniche per utenze telefoniche fisse o mobili del personale, cancelleria, carburante per mezzi di servizio				

ALLEGATO *C1*
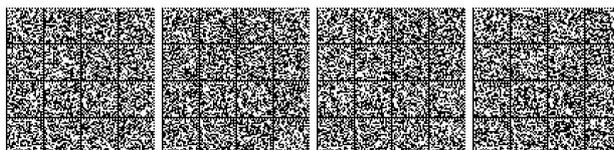
MODALITÀ DA SEGUIRE PER IL DETTAGLIO DEL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO.

Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'Ente Locale può essere apportato sia dallo stesso Ente Locale oppure dall'eventuale Ente gestore o anche da altri Enti indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di adesione.
Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione gratuitamente del progetto o che si sostanzi invece in spese da sostenere effettivamente o in entrambe le formulazioni, dovrà essere comunque dettagliato analiticamente in una breve relazione da allegare al presente modello.
Nel Piano Finanziario Preventivo allegato alla domanda dovrà invece essere indicato alla Voce C soltanto l'importo complessivo.

PERSONALE - Il cofinanziamento è consentito solo mediante personale dell'Ente Locale, indicando, per ciascuna unità, la mansione, il numero di ore settimanali, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto che scaturisce, per ciascuna unità di personale, dalla moltiplicazione delle ore per il costo orario.

AFFITTO STRUTTURE - Nel caso che il cofinanziamento consista nel canone annuo di locazione della struttura accreditata previsto da un contratto già stipulato in precedenza, dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda il contratto stesso.
Qualora invece la struttura accreditata sia di proprietà dell'Ente Locale o dell'Ente gestore o anche di Enti terzi pubblici o privati e venga messa a disposizione gratuitamente, il documento da allegare alla domanda sarà la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Locale nel caso d'immobili di proprietà dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprietà di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati.
Nel caso di immobili non di proprietà dell'Ente Locale titolare del progetto, la perizia di stima predisposta dal tecnico professionalmente abilitato dovrà essere obbligatoriamente asseverata con giuramento.

COSTI DI TRASPORTO - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'Ente Locale, Ente gestore o partner, sarà necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento

POCKET- MONEY - Sarà necessario indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potrà essere solo in denaro.

COSTI E CONSULENZE OCCASIONALI - In caso di consulenze di qualsiasi natura si dovrà comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E' possibile cofinanziare tale tipologia di spesa mediante il pagamento anche parziale della quota d'iscrizione ai suddetti corsi, che possono essere organizzati soltanto da Enti accreditati dalla Regione

BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione è necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, qualora quest'ultima non fosse pagata dall'azienda presso la quale si svolge il tirocinio o la borsa lavoro.

SPESE GENERALI - Il costo delle spese telefoniche del personale e di cancelleria imputate come cofinanziamento dovrà essere parametrato al reale fabbisogno del progetto.

RELAZIONE:

ALLEGATO *D*

TABELLA PER REVOCA DEL CONTRIBUTO ART. 16

	Motivi per revoca contributo	Decurtazione punteggio	Criteri
1	**Mancato rispetto della percentuale di posti destinati al "Sistema di Protezione", indicata nella domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DM.**	8	
2	**Interruzione attività del servizio, per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni, ovvero, erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 30 per cento alla capienza ricettiva complessiva indicata nella domanda, al netto della quota riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi.**	14	
3	**Mancato aggiornamento della Banca Dati gestita dal Servizio Centrale e/o non veridicità delle informazioni inserite**	da 4 a 8	4 punti nel caso di tre mancati aggiornamenti/non veridicità delle informazioni; **8** punti nel caso di sei mancati aggiornamenti/non veridicità delle informazioni nel corso dell'anno
4	**Mancata corrispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli effettivamente erogati o mancata applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida, anche in termini di standard qualitativi e quantitativi**	da 4 a 20	**Da 4 a 7** in caso di mancata corrispondenza che non inficia i servizi minimi garantiti previsti dalle Linee Guida, ma comunque indebolisce l'impianto progettuale e gli standard di accoglienza integrata; **da 8 a 13** in caso di mancata corrispondenza che inficia uno o più servizi minimi garantiti previsti dalle Linee Guida; **da 14 a 20** in caso di mancata corrispondenza che fa venire meno l'intero impianto progettuale e gli standard di accoglienza integrata.
5	**Erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti come i beneficiari del servizio finanziato**	14	
6	**Irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale, ovvero dalla Prefettura**	da 7 a 20	**da 7 a 13** in caso di dichiarazioni mendaci e/o di falsificazione di documenti contabili; **da 14 a 20** in caso di sottrazione o distrazione di fondi.
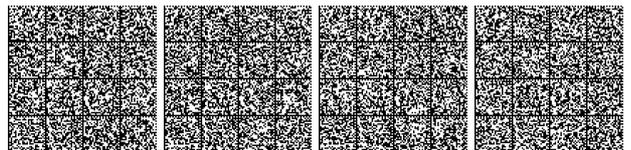
	TABELLA PER REVOCA DEL CONTRIBUTO ART. 16		
7	**Variazione dell'ente attuatore, della struttura e sua localizzazione, dell'ente locale associato o aderente, senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 13 del presente Decreto**	8	
8	**Ritardo nella presentazione dei documenti al Servizio Centrale**		
8.a	Ritardo di oltre due mesi rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'annualita precedente di cui all'art. 14, comma 1	da 4 a 14	**Punti 4** nel caso di ritardo da 1 a 30 giorni eccedenti i due mesi; **Punti 8** nel caso di ritardo da 31 a 60 giorni eccedenti i due mesi; **Punti 10** nel caso di ritardo da 61 a 90 giorni eccedenti i due mesi; **Punti 14** nel caso di ritardo superiore ai 91 giorni eccedenti i due mesi.
8.b	Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie relative a ciascun anno di attività di cui all'art. 14, comma 4	4	
8.c	Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive finali relative a ciascun anno di attività di cui all'art. 14, comma 4	4	
8.d	Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle schede semestrali di monitoraggio relative ai servizi erogati di cui all'art. 14, comma 4	4	
9	**Ritardo di oltre sessanta giorni della stipula della convenzione tra ente locale ed eventuale ente attuatore, a partire dalla data di invio da parte del Ministero dell'Interno della comunicazione di ammissione al contributo**	6	

15A03921

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 maggio 2015.

Divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti il principio attivo della fenilpropanolamina/norefedrina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, come modificato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, ed in particolare l'art. 5, che detta le disposizioni in materia di prescrizione di preparazioni magistrali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della salute di aggiornamento e correzione della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, in data 16 marzo 2010;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010 col quale viene disposta, dal 1° gennaio 2011, l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi, nelle lingue inglese e francese, contenuti nella 7ª edizione della Farmacopea europea;

Vista la nota della competente Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico n. 12057 del 12 marzo 2015, con cui la citata Direzione ha chiesto all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) di comunicare con urgenza se il principio Fenilpropanolamina fosse contenuto in medicinali autorizzati nell'Unione Europea, se tali farmaci fossero stati ritirati dal commercio e, se nella Rete nazionale di Farmacovigilanza risultassero segnalazioni di gravi reazioni avverse connesse all'uso di preparazioni magistrali a base di fenilpropanolamina/norefedrina;

Viste le note di risposta dell'AIFA rispettivamente in data 24 marzo 2015, n. 298759 e in data 25 marzo 2015, n. 30813, e in particolare quest'ultima, con cui l'AIFA informa che nella medesima data del 25 marzo 2015, nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza è stata inserita una scheda relativa alla prima segnalazione di sospetta reazione avversa correlata all'uso di fenilpropanolamina, come principio attivo contenuto in preparazioni galeniche magistrali in associazione con altre sostanze;

Tenuto conto dello stralcio del verbale della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA, approvato nel corso della riunione del 18 maggio 2015, dal quale emerge che la medesima Commissione ritiene che «vi sia documentazione scientifica a livello internazionale che dimostra il rischio associato all'uso della fenilpropanolamina, tanto più quando essa venga usata in associazione con altri simpaticomimetici.»

Considerato che, pertanto, la Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA si è espressa nel senso dell'emanazione urgente, da parte del Ministero della salute, di un decreto che preveda il divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti tale principio attivo;

Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento cautelativo a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti il principio attivo della fenilpropanolamina/norefedrina e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto principio attivo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 20 maggio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A04003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 marzo 2015.

Riparto della disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da

rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;

Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture -Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge con il quale la dotazione iniziale del Fondo, pari a 20 milioni di euro, è stata incrementata di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015;

Considerato pertanto che per l'annualità 2015 la dotazione complessiva del Fondo ammonta a 32,73 milioni di euro;

Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n. 2762, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2014, n. 161 con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse (20 milioni di euro) assegnate al Fondo per l'anno 2014, individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo medesimo nonché quelli per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio per l'utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 2014 registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 22 dicembre 2014, registro 1, foglio n. 4849, in corso di pubblicazione con il quale è stato ripartito l'incremento di euro 15,73 milioni della disponibilità del Fondo per l'anno 2014 disposta dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;

Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia aggiornato all'anno 2013;

Ritenuto opportuno procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilità per l'anno 2015 di euro 32,73 milioni al fine di dare ulteriori risposte al disagio abitativo degli inquilini morosi incolpevoli ;

Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre alla Conferenza Unificata anziché alla Conferenza Stato-Regioni, i decreti di riparto relativi al 2014, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,

Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 22 gennaio 2015 sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del menzionato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;

Decreta:

Articolo unico

1. La disponibilità complessiva di euro 32,73 milioni, relativa all'annualità 2015, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dalla medesima legge n. 124/2013 e dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, è ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2013, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70% , tra tutte le regioni e le province autonome, secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Resta confermata ogni disposizione contenuta nel decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n. 2762, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2014, n. 16.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1588

ALLEGATO

LEGGE 28.10.2014, n. 124 (articolo 6, comma 5)
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Ripartizione della disponibilità 2015 (euro 32.730.000,00)

Regioni e province autonome	provvedimenti di sfratto per morosità emessi	coefficiente di riparto %	riparto del 70% (A)	provvedimenti di sfratto per morosità emessi	coefficiente di riparto %	riparto del 30% (B)	TOTALE (A+B)
Piemonte	6.900	10,56629	2.420.843,16	6.900	12,26165	1.203.971,71	3.624.814,87
Valle d'Aosta	182	0,27871	63.854,12				63.854,12
Lombardia	13.352	20,44654	4.684.506,94	13.352	23,72719	2.329.772,50	7.014.279,44
P.A. Trento	136	0,20826	47.715,17	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191			
P.A. Bolzano	199	0,30474	69.818,52	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191			
Veneto	4.993	7,64601	1.751.778,25				1.751.778,25
Friuli-V.Giulia	1.142	1,74880	400.667,09				400.667,09
Liguria	2.089	3,19898	732.919,04	2.089	3,71226	364.506,80	1.097.425,83
Emilia-Romagna	7.406	11,34115	2.598.371,66	7.406	13,16084	1.292.262,97	3.890.634,63
Toscana	5.593	8,56482	1.962.286,35	5.593	9,93905	975.915,04	2.938.201,39
Umbria	1.065	1,63088	373.651,88	1.065	1,89256	185.830,42	559.482,29
Marche	1.248	1,91112	437.856,85	1.248	2,21776	217.761,84	655.618,69
Lazio	7.949	12,17267	2.788.881,49	7.949	14,12578	1.387.010,31	4.175.891,80
Abruzzo	957	1,46550	335.760,42				335.760,42
Molise	55	0,08422	19.296,58				19.296,58
Campania	4.730	7,24327	1.659.505,53	4.730	8,40545	825.331,33	2.484.836,86
Puglia	3.416	5,23108	1.198.492,79	3.416	6,07041	596.053,24	1.794.546,03
Basilicata	83	0,12710	29.120,29				29.120,29
Calabria	768	1,17607	269.450,37				269.450,37
Sicilia	2.525	3,86665	885.888,26	2.525	4,48705	440.583,85	1.326.472,11
Sardegna	514	0,78711	180.335,27				180.335,27
Totale	**65.302**	**100,00**	**22.911.000,00**	**56.273**	**100,00000**	**9.819.000,00**	**32.730.000,00**

15A03838
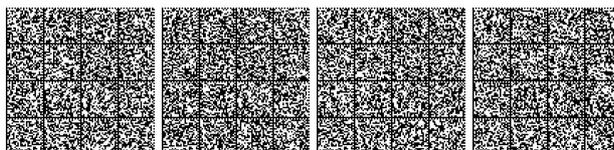
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di Modena, in Modena a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto di Modena il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del Prosciutto di Modena l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del Prosciutto di Modena l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta

in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < imprese di lavorazione > nella filiera < preparazioni carni > individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IPQ (Istituto Parma Qualità), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del Prosciutto di Modena a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 gennaio 2006 e già confermato con decreto 9 febbraio 2009 e con decreto 7 maggio 2012, al Consorzio del Prosciutto di Modena con sede in Via Corassori, 72 - 41100 Modena, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 gennaio 2006 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A03837

DECRETO 29 aprile 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Franciacorta, in Erbusco, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Franciacorta» e per la DOC «Curtefranca».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
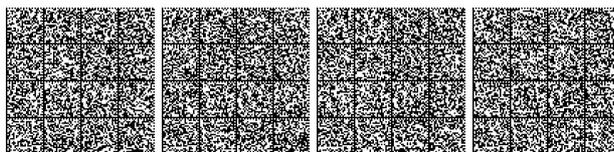
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del Franciacorta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Franciacorta» e per la DOC «Curtefranca»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Franciacorta ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Franciacorta» e per la DOC «Curtefranca». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 07/F/15/1860 del 10 aprile 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni «Franciacorta» e «Curtefranca»;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela del Franciacorta, approvato da questa Amministrazione, è stato sopposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Franciacorta a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 61/2010 per la DOCG «Franciacorta» e per la DOC «Curtefranca»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 6 aprile 2012 al Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede legale in Erbusco (BS), Via G. Verdi n. 53, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 61/2010 per la DOCG «Franciacorta» e per la DOC «Curtefranca».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 6 aprile 2012, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A03836

DECRETO 5 maggio 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2003, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Sardo»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Sardo»;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 39 del 17 febbraio 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Sardo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 92 del 19 aprile 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Sardo»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agenzia Laore, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 11 dicembre 2002 e già confermato con decreto 12 dicembre 2005, con decreto 28 gennaio 2009 e con decreto 29 marzo 2012 al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo con sede in Via S. Alenixedda, 2 – Cagliari, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Sardo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A03814

DECRETO 5 maggio 2015.

Modifica al decreto 16 dicembre 2014 con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 15 del 20 gennaio 2015 con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 29 aprile 2015, con la quale comunica di aver variato la denominazione in «LABCAM S.r.l.»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 aprile 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico è modificata in: «Labcam S.r.l.».

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio «LABCAM S.r.l» è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,2 ÷ 4 % di ac. oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CEE 299/2013
Numero di perossidi (2 ÷ 24 % meq O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 + Reg. CE 640/2008
Cere e Metil ed Etil esteri degli acidi grassi (Alchil esteri) (Cere (27-350 mg/Kg) Alchil esteri (7 - 130 mg/Kg))	Reg. CEE 2568/91 allegato IV + Reg. (UE) n. 61/2011 allegato II

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A03815

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale La Fonte», in Roccamontepiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Sociale La Fonte»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale riferita all'esercizio 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 202.269,45, si riscontra una massa debitoria di 285.353,13 ed un patrimonio netto negativo di € - 82.383,68;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale La Fonte», con sede in Roccamontepiano (CH) (codice fiscale 01854510698) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Laura Di Pierri, nata a Pescara il 23 settembre 1972, e ivi domiciliata in viale G. Bovio, n. 263.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03879

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Kinos società cooperativa sociale», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Kinos società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 35.463,00, si riscontra una massa debitoria di € 44.569,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 10.794,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Kinos società cooperativa sociale», con sede in Teramo (codice fiscale 01405640671) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marta Elisio (C.F. LSEMRT81C47E243G), nata a Guardiagrele (CH) il 7 marzo 1981, e domiciliata in Teramo, via Averardi n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03884

DECRETO 21 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Giovanni società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Peschici e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «San Giovanni Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 115.427,00 si riscontra una massa debitoria di € 200.701,00 ed un patrimonio netto negativo di € -91.012,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "San Giovanni Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Peschici (FG) (codice fiscale 03718990710) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Matteo Mauro Albanese (C.F. LBNMTM63R01D643O), nato a Foggia il l° ottobre 1963, e domiciliato in Lucera via Sorso, n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2015

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03880

DECRETO 21 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Geo salentina società cooperativa», in Melendugno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Geo Salentina Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 68.181,00 si riscontra una massa debitoria di € 242.318,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 174.137,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre. la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Geo Salentina - Società cooperativa», con sede in Melendugno (LE), (codice fiscale 03322290754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Domenico Liuzzi (C.F. LZZNND72C30E986I), nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972, e ivi domiciliato in Via Leone XIII, 2/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2015

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03881

DECRETO 21 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.M.A.C. Cooperative di abitazione del medio adriatico consorziate in società cooperativa» o in sigla «C.A.M.A.C. S.C.», in Senigallia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «C.A.M.A.C. - Cooperative di abitazione del Medio Adriatico consorziate società cooperativa» o in sigla «C.A.M.A.C. S.C.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 in cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 852.066,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 906.087,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 86.672,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.M.A.C. - Cooperative di abitazione del Medio Adriatico consorziate società cooperativa» o in sigla «C.A.M.A.C. S.C.», con sede in Senigallia (AN) (codice fiscale 01055270423) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Pellegrini (C.F. PLL LSN 84A21 I608S), nato a Senigallia (AN) il 21 gennaio 1984, e domiciliato in Ripe (AN), via San Giovanni n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2015

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03883

DECRETO 27 aprile 2015.

Scioglimento «La Torre società cooperativa sociale», in Follo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 24 febbraio 2014 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90 effettuata in data 29 settembre 2014 prot. n. 0168788 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina del commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Torre Società cooperativa sociale» con sede in Follo (SP) (codice fiscale 01025120112), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Italiani, nato a Sarzana il 24 settembre 1960 (codice fiscale TLNRRT60P24I449E), domiciliato in Castelnuovo Magra (SP), via Aurelia, n. 305.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A03882

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 maggio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Exviera (dasabuvir)». (Determina n. 633/2015).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale EXVIERA (dasabuvir) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 15 gennaio 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/14/983/001 250 mg compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) – 56 compresse (confezione multipla).

Titolare A.I.C.: ABBVIE LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale» e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, con il quale è stato previsto un fondo per la spesa dei farmaci innovativi ed il comma 3, lettera *a)*, recante disposizioni sul ripiano dello sfondamento imputabile al superamento del fondo predetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ABBVIE LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico - scientifica in merito alla specialità medicinale Exviera;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso in merito alla specialità medicinale Exviera;

Vista la deliberazione n. 6 in data 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale Exviera (dasabuvir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 250 mg compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) – 56 compresse (confezione multipla) - A.I.C. n. 043840014/E (in base 10) 19TWJG (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Exviera è indicato in associazione ad altri medicinali per il trattamento dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C, *CHC)* negli adulti.
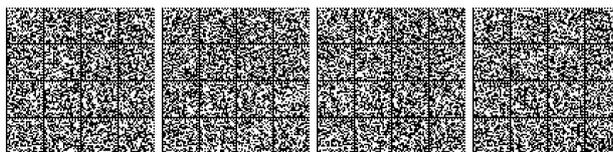
Per l'attività specifica per il genotipo del virus dell'epatite C (HCV), fare riferimento al testo del riassunto delle caratteristiche di prodotto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Exviera (dasabuvir) è classificata come segue:

Confezione: 250 mg compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) – 56 compresse (confezione multipla) - A.I.C. n. 043840014/E (in base 10) 19TWJG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.120,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.848,45.

Validità del contratto: 24 mesi.

Innovazione terapeutica importante.

Non applicazione delle riduzioni temporanee di legge.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Accordo prezzo volume secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Exviera (dasabuvir) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) – internista, infettivologo, gastroenterologo.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A03999

DETERMINA 18 maggio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir)». (Determina n. 634/2015).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale VIEKIRAX (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 15 gennaio 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/14/982/001 12,5 mg/75 mg/50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 56 compresse (confezione multipla).

Titolare A.I.C.: ABBVIE LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale» e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, con il quale è stato previsto un fondo per la spesa dei farmaci innovativi ed il comma 3, lettera *a)*, recante disposizioni sul ripiano dello sfondamento imputabile al superamento del fondo predetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ABBVIE LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico - scientifica in merito alla specialità medicinale Viekirax;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso in merito alla specialità medicinale Viekirax;

Vista la deliberazione n. 6 in data 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 12,5 mg/75 mg/50 mg compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) – 56 compresse (confezione multipla) - A.I.C. n. 043841016/E (in base 10) 19TXHS (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Viekirax è indicato in associazione ad altri medicinali per il trattamento dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C, *CHC)* negli adulti (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Per l'attività specifica per il genotipo del virus dell'epatite C (HCV), vedere paragrafi 4.4 e 5.1.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir) è classificata come segue:

Confezione: 12,5 mg/75 mg/50 mg compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) – 56 compresse (confezione multipla) - A.I.C. n. 043841016/E (in base 10) 19TXHS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12.880,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21.257,15.

Validità del contratto: 24 mesi.

Innovazione terapeutica importante.

Non applicazione delle riduzioni temporanee di legge.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Accordo prezzo volume secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili, il piano terapeutico e la scheda di follow-up secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) – internista, infettivologo, gastroenterologo.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04000

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spidifen».

Estratto determina V&A n. 789/2015 del 29 aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SPIDIFEN, nella forma e confezione: «600 mg granulato per soluzione orale gusto menta-anice» 10 bustine in carta/al/pe in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso (Milano) - Codice fiscale 03804220154.

Confezione: «600 mg granulato per soluzione orale gusto menta-anice» 10 bustine in carta/al/pe - AIC n. 026916155 (in base 10) 0TPF9V (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Composizione: una bustina di granulato per soluzione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene 600 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 026916155 - «600 mg granulato per soluzione orale gusto menta-anice» 10 bustine in carta/al/pe.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 026916155 - «600 mg granulato per soluzione orale gusto menta-anice» 10 bustine in carta/al/pe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Adeguamento standard terms

Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni già autorizzate, come di seguito indicato:

da:

AIC n. 026916104 - «400 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca» 30 bustine

a:

AIC n. 026916104 - «400 mg granulato per soluzione orale gusto albicocca» 30 bustine

da:

AIC n. 026916116 - «600 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca» 8 bustine

a:

AIC n. 026916116 - «600 mg granulato per soluzione orale gusto albicocca» 8 bustine

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03765

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Annister».

Estratto determina V&A n. 849/2015 del 29 aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ANNISTER, nella forma e confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Farmaceutici Caber S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Città d'Europa, 681 - 00100 Roma Italia - Codice fiscale 00964710388.

Confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice - AIC n. 042223103 (in base 10) 188KHZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: DMS Nutritional Products France Sas 1 Boulevard D'Alsace France-68128 Village-Neuf.

Produttori del prodotto finito: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Italia, via del Mare, 36 - Pomezia (Roma) (tutte le fasi).

Composizione: un flacone multi dose contiene:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D_3) 2,5 mg;

eccipienti: olio di oliva raffinato.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042223103 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03766

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ekzem».

Estratto determina V&A n. 848/2015 del 29 aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EKZEM, nelle forme e confezioni: «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 15 fiale in LDPE da 0,40 ml e «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 30 fiale in LDPE da 0,40 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Laboratorios Salvat S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Gall, 30-36 - Cap 08950 Esplugues de Llobregat - Barcellona (Spagna).

Confezione: «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 15 fiale in LDPE da 0,40 ml - AIC n. 042982013 (in base 10) 18ZQMX (in base 32).

Confezione: «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 30 fiale in LDPE da 0,40 ml - AIC n. 042982025 (in base 10) 18ZQN9 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce auricolari, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Farmabios S.p.A., via Pavia, 1 I - 27027 Gropello Cairoli, Pavia - Italia.

Fase di micronizzazione: Microchem S.r.l., via Turati, 2 I - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) - Italia.

Produttore del prodotto finito:

Produzione del prodotto finito e confezionamento primario: Laboratorios Salvat, S.A. C/ Gall, 30-36 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) - Spagna.

Confezionamento secondario:

Laboratorios Salvat, S.A., C/ Gall, 30-36 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) - Spagna.

Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str.1 - 64646 Heppenheim - Germania.

Rilascio dei lotti:

Laboratorios Salvat, S.A., C/ Gall, 30-36 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) - Spagna.

Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str.1 - 64646 Heppenheim - Germania.

Controllo dei lotti: Laboratorios Salvat, S.A., C/ Gall, 30-36 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) - Spagna.

Solo controllo microbiologico: Sabater Pharma S.A., Josep Argemi, 13-15 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) - Spagna.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 250 µg di fluocinolone acetonide.

Ogni fiala da 0,40 ml di soluzione contiene 100 microgrammi di fluocinolone acetonide.

eccipienti: polisorbato 80; glicerolo; povidone K90F; acido lattico; sodio idrossido 1N; acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: Ekzem 250 µg/ml gocce auricolari, soluzione contiene un corticosteroide di potenza medio-bassa indicato per il trattamento dell'eczema auricolare negli adulti con membrana timpanica intatta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042982013 - «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 15 fiale in LDPE da 0,40 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042982025 - «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 30 fiale in LDPE da 0,40 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042982013 - «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 15 fiale in LDPE da 0,40 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione.

Confezione: AIC n. 042982025 - «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 30 fiale in LDPE da 0,40 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03767

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triatec».

Estratto determina V&A n. 840/2015 del 29 aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "TRIATEC", anche nelle forme e confezioni: "2,5 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL; "5 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL e "10 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Viale Luigi Bodio, 37/B, CAP 20158, Italia, Codice Fiscale 00832400154.

Confezione: "2,5 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL - AIC n. 027161088 (in base 10) OTWWJ0 (in base 32)

Confezione: "5 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL - AIC n. 027161090 (in base 10) OTWWJ2 (in base 32)

Confezione: "10 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL - AIC n. 027161102 (in base 10) OTWWJG (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse divisibili.

Composizione:

una compressa divisibile da 2,5 mg contiene:

principio attivo: Ramipril 2,5 mg

una compressa divisibile da 5 mg contiene:

principio attivo: Ramipril 5 mg.

una compressa divisibile da 10 mg contiene:

principio attivo: Ramipril 10 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 027161088 - "2,5 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 027161090 - "5 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 027161102 - "10 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 027161088 - "2,5 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n. 027161090 - "5 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n. 027161102 - "10 mg compresse" 320 compresse divisibili in blister PVC/AL - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03768

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rifadin».

Estratto determina V&A n. 841/2015 del 29 aprile 2015

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: "RIFADIN"

Confezioni:

AIC n. 021110034 - "300 mg capsule rigide" 8 capsule

AIC n. 021110200 - "150 mg capsule rigide" 8 capsule

Titolare AIC: Sanofi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia - Codice Fiscale 00832400154.

È autorizzato, a decorrere dalla data del termine del periodo precedentemente autorizzato per lo smaltimento delle scorte, il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per ulteriori 120 giorni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

Il titolare dell'AIC ha l'obbligo di ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

Trascorso il suddetto termine le confezioni non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03769

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxo».

Estratto determina V&A n. 842/2015 del 29 aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "OXO", anche nelle forme e confezioni: "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da litri 5; "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1500 litri; "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 3000 litri; "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 5000 litri; "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 10000 litri; "Gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 20000 litri, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Euro Ossigeno S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via delle Capinere, 26, 80029 - Sant'Antimo - Napoli (NA) Italia - Codice Fiscale 03744461215.

Confezione: "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da litri 5 - AIC n. 038960112 (in base 10) 154YZJ (in base 32)

Confezione: "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1500 litri - AIC n. 038960124 (in base 10) 154YZW (in base 32)

Confezione: "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 3000 litri - AIC n. 038960136 (in base 10) 154Z08 (in base 32)

Confezione: "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 5000 litri - AIC n. 038960148 (in base 10) 154Z0N (in base 32)

Confezione: "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 10000 litri - AIC n. 038960151 (in base 10) 154Z0R (in base 32)

Confezione: "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 20000 litri - AIC n. 038960163 (in base 10) 154Z13 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Gas per inalazione.

Composizione:

Principio Attivo: Ossigeno 100%

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 038960112 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da litri 5

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 038960124 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1500 litri

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 038960136 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 3000 litri

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 038960148 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 5000 litri

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 038960151 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 10000 litri

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 038960163 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 20000 litri

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 038960112 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da litri 5 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 038960124 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1500 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n. 038960136 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 3000 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n. 038960148 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 5000 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n. 038960151 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 10000 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n. 038960163 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 20000 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio

nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03770

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Eliquis»

Si comunica che la Commissione tecnico-scientifica, nella seduta del 19-21 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

per i dosaggi 2,5 mg e 5 mg compresse rivestite con film

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti (vedere paragrafo 4.4 per i pazienti con EP emodinamicamente instabili).

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso il presente comunicato, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente comunicato, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

15A03834

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Ilaris»

Si comunica che la Commissione tecnico scientifica, nella seduta del 24 marzo 2015, ha dato parere negativo alla rimborsabilità per l'indicazione di seguito riportata:

Artrite gottosa

Ilaris è indicato per il trattamento sintomatico di pazienti adulti con attacchi frequenti di artrite gottosa (almeno 3 attacchi nei precedenti 12 mesi) nei quali i farmaci anti infiammatori non steroidi (FANS) e la colchicina sono controindicati, non sono tollerati oppure non forniscono una risposta terapeutica adeguata, e nei quali non sono appropriati cicli ripetuti di corticosteroidi.

15A03835

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Chiesi».

Estratto determina V&A/781 del 27 aprile 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chiesi Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, 43122 - Parma (PR).

Medicinale CEFTAZIDIMA CHIESI.

Confezione AIC n. 036571038 - «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml

alla società:

Doc Generici Srl (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in CEFTAZIDIMA DOC.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03940

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Malborghetto - Valbruna.

Con decreto interdirettoriale n. 222/3/5/2015 datato 30 marzo 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato "Ex Forte Hensel", sito nel Comune di Malborghetto - Valbruna (UD), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 10 particelle n. 1138, 1107/3 e 1293/2, per una superficie complessiva di mq. 116.009, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A03811

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Chiusaforte.

Con decreto interdirettoriale n. 217/3/5/2015 datato 20 marzo 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato "Ex Caserma Bortolussi", sito nel Comune di Chiusaforte (UD), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 14 mappale n. 77, per una superficie complessiva di mq. 2.970, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa.

15A03812

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Rieti.

Con decreto interdirettoriale n. 218/3/5/2015 datato 30 marzo 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato "ex poligono di tiro a segno", sito nel Comune di Rieti in via Fonte Cottorella snc, riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 96 particelle n 84, 85, 218, 219 e 40 sub 3, per una superficie complessiva di mq. 1.250, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A03813

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprosol 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti».

Estratto del provvedimento n. 266 del 27 aprile 2015

Medicinale veterinario CARPROSOL 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti A.I.C. n. 104535012.

Titolare A.I.C.: CP-Pharma Handelsges. mbH, Ostlandring 13, 31303 Burgdorf, Germania.

Numero procedura europea: NL/V/0174/001/IB/001.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita a 24 mesi.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del SPC, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03820

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Meflosyl 50 mg/ml – soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini».

Estratto del provvedimento n. 254 del 20 aprile 2015

Oggetto: medicinale veterinario MEFLOSYL 50 mg/ml – soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini.

Confezione: A.I.C. n. 101604.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in legale e domicilio fiscale in Roma Via Andrea Doria C.F.

Modifica: variazione di tipo I unforeseen: aggiunta di una confezione da 50 ml dedicata agli equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

È autorizzata la modifica del medicinale veterinario indicato in oggetto concernente l'aggiunta di una nuova confezione destinata alla specie equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (equidi non *DPA)* e, precisamente:

Confezione e numero di A.I.C.: flacone in vetro trasparente di tipo I da 50 ml, con tappo in gomma e ghiera in alluminio - A.I.C. n. 101604041.

Tempi di attesa:

Non pertinente. Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi allevati a scopo alimentare.

Per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03821

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zipyran compresse per cani».

Estratto del provvedimento n. 260 del 23 aprile 2015

Numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento FR/V/0224/001/IA/006/G.

Oggetto: medicinale veterinario ZIPYRAN compresse per cani.

Confezione: A.I.C. n. (A.I.C. n. 104301).

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. C/. Barcellona, 26 (Pla del Ramassà) Les Franqueses Del Valles, Spagna.

Modifica: aggiunta di nuove confezioni.

È autorizzata la modifica del medicinale veterinario indicato in oggetto concernente l'aggiunta delle seguenti confezioni:

scatola di cartone con 2 blister da 2 compresse – A.I.C. n. 104301130;

scatola di cartone con 1 blister da 4 compresse – A.I.C. n. 104301142;

scatola di cartone con 3 blister da 2 compresse – A.I.C. n. 104301116;

scatola di cartone con 4 blister da 2 compresse – A.I.C. n. 104301128.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03822

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Truleva Fluid sospensione, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini».

Estratto del provvedimento n. 269 del 28 aprile 2015

Oggetto: medicinale veterinario TRULEVA Fluid sospensione, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0221/001/IA/013.

Confezioni: n. A.I.C. 104269.

Titolare A.I.C.: Continental Farmaceutica S.L. Rue Laid Burniat, 11348 Louvain-la-Neuve (Belgio).

Per effetto della suddetta variazione il punto 1 del foglietto illustrativo e i corrispondenti punti delle etichette devono essere modificati come segue: Zoetis Belgium SA – Rue Laid Burniat, 1 – 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03823

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Niglumine 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini».

Estratto del provvedimento n. 264 del 24 aprile 2015

Medicinale veterinario: NIGLUMINE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini - A.I.C. n. 104047.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, S.A., C/Barcelones, 26 (Pla del Ramassa), Les Franqueses del Valles (Barcelona) - Spagna.

Numero procedura europea: ES/V/0127/001/IB/005.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita a 60 mesi.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del SPC, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 60 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03824

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Nifencol 100 mg/ml Soluzione orale per uso in acqua da bere per suini».

Estratto del decreto n. 65 del 28 aprile 2015

Medicinale per uso veterinario NIFENCOL 100 mg/ml Soluzione orale per uso in acqua da bere per suini.

Procedura mutuo riconoscimento n. PL/V/0101/001/E/001.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. Les Cortes, 23 - 08028 Barcellona - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Karizoo, S.A. - Poligono Industrial La Borda - Mas Pujades, 11 - 12 - 08140 Caldes de Montbui (Barcellona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104816018;

flacone da 1 L - A.I.C. n. 104816020;

tanica da 5 L - A.I.C. n. 104816032.

Composizione:

1 ml di prodotto contiene:

Principio attivo: Florfenicolo 100 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini.

Indicazioni terapeutiche: nei suini: Trattamento e prevenzione del gruppo, in cui sono presenti delle malattie respiratorie associate a Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibile al florfenicolo. La presenza della malattia deve essere stabilita nel gruppo prima di iniziare il trattamento preventivo.

Tempi di attesa: carne e visceri: 20 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo diluizione, conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: per il solo trattamento animale.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A03825

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di esco, esperti in gestione dell'energia e sistemi di gestione dell'energia.

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico il decreto 12 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante l'approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di esco, esperti in gestione dell'energia e sistemi di gestione dell'energia, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

15A03816

Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001.

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico l'avviso pubblico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2015 per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'art. 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La scadenza per presentare i programmi è fissata al 30 giugno 2015.

15A03817

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-118) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.